



DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI E CODICE CIVILE LA PROPOSTA PARLAMENTARE “IN PILLOLE”

- 1. Gli animali non sarebbero più classificati come cose, beni mobili, ma come esseri senzienti**, alla luce del nuovo Trattato Europeo e delle plurime pronunce della Corte di Cassazione.
- 2. Riconoscimento della nuova categoria di “animale familiare”**: ogni animale domestico, non solo cane o gatto, tenuto per compagnia e senza fini alimentari. Possibilità per chi vive con animali “da reddito”, con certificata esclusione di commercializzazione e macellazione, di non essere considerato allevatore.
- 3. Danni da animali e ad animali**: sarebbero riconoscibili ai proprietari di animali e alle associazioni animaliste oltre i danni morali, anche quelli biologici, ed esistenziali.
- 4. Separazione di coniugi o conviventi**: in mancanza di accordo tra le parti il Tribunale affida l'animale in via esclusiva o condivisa alla parte in grado di garantire la sistemazione migliore.
- 5. Regolamenti condominiali e contratti di affitto, doveri del proprietario**: vengono dichiarati nulli eventuali divieti al diritto di convivere con animali familiari, alla circolazione nelle parti comuni, all'accudimento, restando ferma la responsabilità per qualunque danno eventualmente arrecato.
- 6. Testamenti**: gli animali lasciati sono presi in carico dal curatore per stabilirne la sistemazione migliore. E' legittima la devoluzione di beni con il vincolo alla miglior custodia degli animali.
- 7. Pignoramenti e aste giudiziarie**: gli animali familiari sono impignorabili e non possono essere messi all'asta giudiziaria.
- 8. Locali pubblici o aperti al pubblico, mezzi di trasporto**: l'accesso è sempre consentito a cani e gatti in trasportino e ai cani condotti al guinzaglio con disponibilità di museruola.
- 9. Diritto al soccorso di animali**: obbligo di fermarsi in caso di incidente con richiesta di intervento medico veterinario, il trasporto di un animale in gravi



condizioni di salute è effettuato in stato di necessità per eventuali violazioni al codice della Strada, riconoscimento alle autoambulanze e mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila dei dispositivi acustici e visivi di allarme.

10. Diritto al soccorso per animali vaganti non di proprietà o feriti: chiunque deve darne avviso al Sindaco o comunque all’Autorità.

11. Proprietà degli animali: divieto di marchiatura a fuoco, taglio di code e orecchie.

12. Vendita: non sarebbe più permessa la vendita con riserva di godimento e la vendita a prova. Definizione di allevatore e imprenditore agricolo estesa a chiunque fa riprodurre e cede a titolo oneroso un animale.

13. Cani e cavalli utilizzati dalle Polizie: non sarebbero più classificabili in base al loro valore economico, al termine del servizio devono essere ceduti a chi può garantirne il benessere con esclusione della macellazione per gli equidi, estensione agli animali del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

14. Detenuti e legge penitenziaria: sarebbe permesso il colloquio dei detenuti con animali familiari.